



**COMUNICATO UFFICIALE N. 332**  
**Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 326/AA al n. 333/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 17 FEBBRAIO 2025**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 326/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 282 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Benjamin Lee ROSENZWEIG, Antonino MINUTOLI, Stefano UDASSI, Rita MARRAS e delle società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 e TORRES S.r.l. avente ad oggetto la seguente condotta:

Benjamin Lee ROSENZWEIG, all'epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della società U.S. Triestina Calcio 1918 Srl, in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla violazione dell'art. 2 della Circolare n. 1 del 1° luglio 2024 della Lega Italiana Calcio Professionistico, per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di chiedere alla Lega Pro l'autorizzazione preventiva all'organizzazione e disputa della gara amichevole tra la U.S. Triestina Calcio 1918 e la Torres in data 28 luglio 2024 presso il campo sportivo di Ravascletto (UD), nonché la designazione dell'arbitro e degli assistenti;

Antonino MINUTOLI, all'epoca dei fatti segretario della società U.S. Triestina Calcio 1918 Srl, in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla violazione dell'art. 2 della Circolare n. 1 del 1° luglio 2024 della Lega Italiana Calcio Professionistico, per aver omesso, pur avendone la responsabilità in qualità di segretario della società, di chiedere alla Lega Pro l'autorizzazione preventiva all'organizzazione e disputa della gara amichevole tra la U.S. Triestina Calcio 1918 e la Torres in data 28 luglio 2024 presso il campo sportivo di Ravascletto (UD), nonché la designazione dell'arbitro e degli assistenti;

Stefano UDASSI, all'epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della società Torres Srl, in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla violazione dell'art. 2 della Circolare n. 1 del 1° luglio 2024 della Lega Italiana Calcio Professionistico per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di chiedere alla Lega Pro l'autorizzazione preventiva all'organizzazione e disputa della gara amichevole tra la U.S. Triestina Calcio 1918 e la Torres in data 28 luglio 2024 presso il campo sportivo di Ravascletto (UD), nonché la designazione dell'arbitro e degli assistenti;

Rita MARRAS, all'epoca dei fatti segretaria della società Torres Srl, in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla violazione dell'art. 2 della Circolare n. 1 del 1° luglio 2024 della Lega Italiana Calcio Professionistico, per aver omesso, pur avendone la responsabilità in qualità di segretaria della società, di chiedere alla Lega Pro l'autorizzazione preventiva all'organizzazione e disputa della gara amichevole tra la U.S. Triestina Calcio 1918 e la Torres in data 28 luglio 2024 presso il campo sportivo di Ravascletto (UD), nonché la designazione dell'arbitro e degli assistenti;

U.S. TRIESTINA CALCIO 1918, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere rispettivamente dal sig. Benjamin Lee Rosenzweig e dal sig. Antonino Minutoli, così come riportati nei relativi capi di incolpazione;

TORRES S.r.l., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere rispettivamente dal sig. Stefano Udassi e dalla sig.ra Rita Marras, così come riportati nei relativi capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Benjamin Lee ROSENZWEIG,
  - Sig. Antonino MINUTOLI,
  - Sig. Stefano UDASSI,
  - Sig. Rita MARRAS,
  - Società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Sebastiano STELLA,
  - Società TORRES S.r.l., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Stefano UDASSI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - di € 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Benjamin Lee ROSENZWEIG,
  - di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Antonino MINUTOLI,
  - di € 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Stefano UDASSI,
  - di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Rita MARRAS,
  - di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918,
  - di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società TORRES S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 327/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 330 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Lorenzo MAZZA, e della società SSD SANSOVINO SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Lorenzo MAZZA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la SSD Sansovino srl, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 6.10.2024 al termine della gara Pienza - Sansovino valevole per il girone C del campionato Promozione Toscana, colpito con una testata al volto il sig. Valerio Bonari, calciatore tesserato per la Polisportiva Pienza ASD, provocandogli un trauma cranico e del massiccio facciale, con contusione della piramide nasale;

SSD SANSOVINO SRL, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Lorenzo Mazza;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Lorenzo MAZZA,
  - Società SSD SANSOVINO SRL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alessandro IACOMONI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Lorenzo MAZZA,
  - di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società SSD SANSOVINO SRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 328/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 202 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Iuliano Alvaro ONGILIO, Alfonso MANZO, Filippo RAIOLA e della società PAGANESE CALCIO 1926 SSDARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Iuliano Alvaro ONGILIO, calciatore tesserato per il Città di Acireale 1946, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la PAGANESE CALCIO 1926 SSDARL: in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dagli artt. 92, comma 1, 94, comma 1 lett. A), e 94 ter, comma 6 delle NOIF, razione temporis applicabile, per aver stipulato con la società Paganese calcio un contratto per la s.s. 2022-2023 che prevedeva un compenso di euro 38.000 lordi, superiore al limite massimo (pari ad euro 30.566 lordi) previsto dalla normativa federale razione temporis vigente per le collaborazioni sportive tra calciatori e le società partecipanti al Campionato Nazionale LND;

Alfonso MANZO, tesserato in qualità di Segretario della S.S. Juve Stabia, all'epoca dei fatti Segretario Amministrativo con delega di firma della società PAGANESE CALCIO 1926 SSDARL iscritta al Campionato Nazionale LND per la s.s. 2022-2023, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dagli artt. 92, comma 1, 94, comma 1, lett. A), e 94 ter, comma 6, delle N.O.I.F., razione temporis applicabile, per aver stipulato un contratto per la s.s. 2022-2023 tra la società Paganese Calcio ed il calciatore Iuliano Ongilio Alvaro, che prevedeva un compenso di euro 38.000 lordi, superiore al limite massimo (pari ad euro 30.566 lordi) previsto dalla normativa federale razione temporis vigente per le collaborazioni sportive tra calciatori e le società partecipanti al Campionato Nazionale LND; in violazione dell'art 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dagli artt. 91, commi 1 e 2, 92, comma 1, e 94, comma 1 lett. A) delle N.O.I.F., per aver depositato presso la Lega Nazionale Dilettanti un contratto difforme, nella data di sottoscrizione (4 agosto 2022) e nella cifra pattuita (euro 20.000 lordi), rispetto a quello stipulato e sottoscritto in data 5 agosto 2022 con il calciatore Iuliano Ongilio Alvaro che prevedeva la corresponsione al calciatore di euro 38.000 lordi per le prestazioni sportive per la s.s. 2022/2023;

Filippo RAIOLA, Amministratore Unico dotato dei poteri di rappresentanza della società PAGANESE CALCIO 1926 SSDARL all'epoca dei fatti, iscritta al Campionato Nazionale LND per la s.s. 2022-2023, in violazione dell'art 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dagli artt. 91, commi 1 e 2, e 94, comma 1 lett. A) delle N.O.I.F., per aver permesso o comunque non impedito che il Segretario della propria Società, Sig. Alfonso Manzo, depositasse presso la Lega Nazionale Dilettanti un contratto difforme, nella data di sottoscrizione (4 agosto 2022) e nella cifra pattuita (euro 20.000 lordi), rispetto a quello stipulato e sottoscritto in data 5 agosto 2022 con il calciatore Iuliano Ongilio Alvaro, che prevedeva la corresponsione al calciatore di euro 38.000 lordi per le prestazioni sportive per la s.s. 2022/2023;

PAGANESE CALCIO 1926 SSDARL, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere da Filippo RAIOLA, Amministratore Unico, nonché da Alfonso Manzo, già Segretario con delega di firma;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Iuliano Alvaro ONGILIO,
  - Sig. Alfonso MANZO,
  - Sig. Filippo RAIOLA,
  - Società PAGANESE CALCIO 1926 SSDARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Filippo RAIOLA;
  
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per il Sig. Iuliano Alvaro ONGILIO,
  - di € 1500,00 (millecinquecento/00) per il Sig. Alfonso MANZO,
  - di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Filippo RAIOLA,
  - di € 1500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per la società PAGANESE CALCIO 1926 SSDARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 329/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 571 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Bruno LEO, Francesco GIUNTA e della società A.S.D. REGGIO RAVAGNESE 1960, avente ad oggetto la seguente condotta:

Bruno LEO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Reggio Ravagnese 1960, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, dopo la gara Reggio Ravagnese – Digiesse Praiatortora disputata il 5.1.2025 e valevole per il campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Calabria, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro dell'incontro e della classe arbitrale nel suo complesso, con le seguenti modalità, a mezzo di un'intervista rilasciata in data 5.1.2025 alla testata giornalistica online "Stadioradio", nonché a mezzo di un "post" pubblicato in data 7.1.2025, alle ore 17.05, sul proprio profilo del social network "facebook";

Francesco GIUNTA, all'epoca dei fatti vice presidente della società A.S.D. Reggio Ravagnese 1960, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a mezzo di un "commento" ad un "post" pubblicato in data 8.1.2025 sulla "pagina" della testata giornalistica online denominata "StadioRadio" del social network "facebook", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro della gara Reggio Ravagnese – Digiesse Praiatortora disputata il 5.1.2025, valevole per il campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Calabria;

A.S.D. REGGIO RAVAGNESE 1960, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Bruno Leo e Francesco Giunta;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Bruno LEO,
  - Sig. Francesco GIUNTA,
  - Società A.S.D. REGGIO RAVAGNESE 1960, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Davide IDA';
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Bruno LEO
  - di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Francesco GIUNTA
  - di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. REGGIO RAVAGNESE 1960;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 330/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 547 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Filadelfo GRASSO avente ad oggetto la seguente condotta:

Filadelfo GRASSO, all'epoca dei fatti soggetto appartenente all'Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli A.I.A. con la qualifica di Arbitro Benemerito appartenente alla Sezione di Acireale, in violazione dell'art. 42, commi 2 e 3, lett. a) e c) del vigente Regolamento AIA così come integrato anche dagli artt. 4, 5 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell'AIA, sia in via autonoma che in relazione all'art. 23 del C.G.S., per aver costui espresso pubblicamente giudizi lesivi del prestigio, dell'onorabilità e della reputazione propri di altro associato AIA e segnatamente dello AB Giuseppe Bella della Sezione AIA di Messina pubblicando un post sul proprio personale profilo del social media Facebook;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Filadelfo GRASSO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - di 7 (sette) giorni di sospensione per il Sig. Filadelfo GRASSO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 331/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 287 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Marco MELLA, e della società A.S.D. SARONE 1975-2017, avente ad oggetto la seguente condotta:

Marco MELLA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sarone 1975 – 2017, in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. dall'art. 37 del Regolamento della LND per avere organizzato il torneo "20° Torneo Bocchese – 1° Trofeo Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio", svoltosi presso l'impianto sportivo di Sarone nei giorni dall'11 al 18 settembre 2024, in assenza della preventiva autorizzazione degli Organi federali al quale hanno preso parte le squadre delle società A.S.D. Polcenigo Budoia ed A.S.D. Calcio San Leonardo militanti rispettivamente nel campionato di Terza Categoria Girone e di Prima del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia; in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 2 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver organizzato il torneo "20° Torneo Bocchese – 1° Trofeo Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio", svoltosi presso l'impianto sportivo di Sarone nei giorni dall'11 al 18 settembre 2024, in assenza della preventiva autorizzazione degli Organi federali al quale ha preso parte la squadra della società A.S.D. Calcio Aviano militante nel campionato Under 19 della Delegazione Provinciale di Pordenone del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia;

A.S.D. SARONE 1975-2017, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato all'epoca dei fatti il Sig. Marco MELLA;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Marco MELLA,
  - Società A.S.D. SARONE 1975-2017, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Marco MELLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Marco MELLA,
  - di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SARONE 1975-2017;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 332/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 250 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Vincenzo GRECO, Roberto FRANZESE e della società A.Z. PICERNO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Vincenzo GRECO, all'epoca dei fatti direttore generale tesserato per la società AZ Picerno S.r.l., in violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 94, comma 1 lett. a) delle N.O.I.F. ed in relazione a quanto prescritto dalla circolare n. 16 del 6.11.2023 recante l'addendum all'accordo collettivo tra FIGC – Lega Pro e AIAC per avere unitamente al sig. Roberto Franzese – direttore sportivo - concordato e pattuito con all'allenatore sig. Giuseppe Cirone, un compenso economico per la conduzione della squadra primavera della società AZ Picerno S.r.l per la stagione sportiva 2023-2024, pari ad € 5.000,00 annui e pertanto difforme e contrario al minimo federale stabilito pari ad € 13.937,96 annui lordi e a quanto indicato nel contratto stipulato tra le parti in data 18.7.2023, nel quale alla voce “retribuzione fissa” era indicato che il compenso annuo lordo fosse pari al minimo federale. In virtù di tale pattuizione stabilita oralmente tra le parti, il sig. Cirone, doveva ogni mese restituire la somma di € 500,00 in contanti a fronte dei maggiori compensi che gli venivano regolarmente bonificati dalla società. Le restituzioni avvenivano brevi manu ai sig.ri Domenico Capece, Alessandra Giordano e Rocco Fiatamone;

Roberto FRANZESE, all'epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società AZ Picerno S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 94 comma 1 lett. a) delle N.O.I.F. ed in relazione a quanto prescritto dalla circolare n. 16 del 6.11.2023 recante l'addendum all'accordo collettivo tra FIGC – Lega Pro e AIAC, per avere unitamente al sig. Vincenzo Greco – direttore generale - concordato e pattuito con all'allenatore sig. Giuseppe Cirone, un compenso economico per la conduzione della squadra primavera della società AZ Picerno S.r.l per la stagione sportiva 2023-2024, pari ad € 5.000,00 annui e pertanto difforme e contrario al minimo federale stabilito pari ad € 13.937,96 annui e a quanto indicato nel contratto stipulato tra le parti in data 18.7.2023, nel quale alla voce “retribuzione fissa” era indicato che il compenso annuo lordo fosse pari al minimo federale. In virtù di tale pattuizione stabilita oralmente tra le parti, il sig. Cirone, doveva ogni mese restituire la somma di € 500,00 in contanti a fronte dei maggiori compensi che gli venivano regolarmente bonificati dalla società. Le restituzioni avvenivano brevi manu ai sig.ri Domenico Capece, Alessandra Giordano e Rocco Fiatamone;

A.Z. PICERNO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Vincenzo Greco e Roberto Franzese;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Vincenzo GRECO,
  - Sig. Roberto FRANZESE,
  - Società A.Z. PICERNO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Gianvito CURCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
- di mesi 1 (uno) di inibizione e di € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per il Sig. Vincenzo GRECO,
  - di mesi 1 (uno) di inibizione e di € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per il Sig. Roberto FRANZESE,
  - € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per la società A.Z. PICERNO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 333/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 301 pfi 24-25 adottato nei confronti della società MALCESINE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MALCESINE CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal Sig. Mazzuchello Cechella Bruno, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società A.S.D. Malcesine Calcio, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 15.7.2024 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Malcesine Calcio, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è stato mai tesserato per società affiliate a federazioni estere;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Società MALCESINE CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Simeone CASELLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società MALCESINE CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina